

**DISCIPLINARE REGIONALE
PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AI CERVIDI IN FORMA SELETTIVA
- S.V. 2025/2026 -**

R.R. 3/2012 – art. 15, comma 1

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRIGENTE

DEL SETTORE FORESTAZIONE E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE – SDA AP/FM N. 454 DEL 28/07/2025

legenda:

ATC - Ambito territoriale di caccia

ATV - Azienda faunistico venatoria

OFR – Osservatorio Faunistico regionale

Settore - Settore Forestazione e Politiche Faunistico venatorie - SDA AP/FM

Il presente disciplinare è redatto in base a quanto previsto all'art. 15, comma 1 del R.R. 3/2012.

A) LUOGHI DI PRELIEVO

I luoghi di prelievo sono quelli indicati nei piani approvati con Decreto da ciascun ufficio territoriale competente in materia venatoria della Regione.

1) I seleccacciatori ammessi al prelievo di Cervidi operano nella UG-cervidi di assegnazione

2) Il seleccacciatore può effettuare l'abbattimento di capi in altra UG-cervidi del Distretto di appartenenza solo previa specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Distretto, sentito il titolare dell'UG interessata al prelievo, utilizzando apposito modulo, fornito dagli ATC, che deve essere conservato dal seleccacciatore autorizzato durante l'azione di caccia. La possibilità di abbattimento del capo in una UG-cervidi diversa da quella assegnata è comunque consentita esclusivamente qualora il cacciatore abbia già effettuato almeno 8 uscite nella propria UG senza abbattimento, né sparo per ogni periodo previsto dal calendario venatorio specifico relativo alle diverse classi d'età e sesso.

3) In presenza di territorio coperto in tutto o per la maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione ai Cervidi quando la coltre nevosa uniformemente distribuita non sia superiore a cm. 20.

B) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO

Per accedere al prelievo selettivo degli ungulati con l'uso dell'arco secondo le caratteristiche del comma 6 bis art. 8 del R.R. n. 3/2012, i cacciatori devono possedere l'attestazione certificata da un istruttore di tiro abilitato¹, riportante l'esito positivo di una prova di tiro sul campo da una distanza non superiore a metri 25 per il compound e metri 15 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro su bersagli tridimensionali rappresentativa di ungulati.

L'attestazione va consegnata all' ATC al momento del rilascio della documentazione.

Non è possibile avere durante la medesima uscita contemporaneamente l'arco ed il fucile.

4) I seleccacciatori devono attenersi alla disciplina regionale di riferimento ed in particolare al calendario venatorio per il prelievo di selezione degli ungulati- cervidi 2025/2026;

5) Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:

- autorizzazione specifica all'esercizio in caccia di selezione rilasciata dall'ATC o dal titolare di AFV per i relativi territori di competenza;
- contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC o dal titolare dell'azienda;
- scheda di "USCITA/RIENTRO compilata";

6) La caccia di selezione ai Cervidi è consentita alla cerca e all'aspetto.

7) Lo sparo/tiro deve avvenire da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo/tiro deve avvenire con arma scarica.

8) La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri, per il tiro con l'arco 25 metri.

¹ L'istruttore abilitato alla certificazione della prova deve possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso della qualifica di Istruttore di tiro con l'arco rilasciata da una delle associazioni venatorie legalmente riconosciute (art. 34 comma 5 L. 11 Febbraio 1992, n. 157);
- in via secondaria (solo in caso di impossibilità di reperire un istruttore di tiro con arco da caccia) da una delle federazioni di tiro con l'arco esistenti sul territorio nazionale, purché l'istruttore sia titolare di regolare licenza di porto di fucile e sia abilitato al prelievo degli ungulati con metodo selettivo.

9) Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:

- apporre sul punto di abbattimento tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dall'ATC;
- fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
- avvisare tempestivamente a mezzo telefono il Responsabile di Distretto o suo vice dell'avvenuto abbattimento.

10) Il Responsabile di Distretto o suo vice deve ispezionare il capo abbattuto eviscerato entro 6 ore dal momento che viene avvisato telefonicamente dal selecciatore, provvedendo a compilare l'apposita scheda di abbattimento debitamente firmata anche dal Rilevatore Biometrico.

11) I capi abbattuti dal Responsabile di Distretto devono essere ispezionati da un Vice Responsabile, mentre i capi abbattuti da un Vice Responsabile devono essere ispezionati dal Responsabile o altro Vice del Distretto. In tutti casi devono essere compilate le schede di abbattimento debitamente firmate anche dal Rilevatore Biometrico.

12) In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'AST competente per territorio.

13) Fino al momento del rientro dalla caccia in selezione, il selecciatore non può abbattere alcun capo di selvaggina eccetto i Cervidi assegnati;

14) In caso di presunto ferimento il cacciatore deve:

- attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia;
- conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschluss);
- contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dagli AA.TT.CC. per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

15) Al termine dell'azione di caccia va completata la compilazione della scheda "USCITA/RENTRO";

16) È comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per periodo.

17) È consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati ma nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio regionale) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal selecciatore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzia il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dall'ATC competente. Il capo abbattuto come "tiro sanitario" sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta.

C) DISPOSIZIONI SANITARIE

18) Tutti i capi abbattuti devono essere sottoposti a visita ispettiva veterinaria con l'osservanza delle disposizioni sanitarie adottate con la DGR n. 1164 del 04/10/2021.

19) La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento (selecciatore);

D) RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI

20) Entro il 30 ottobre 2025 il Responsabile di Distretto deve comunicare alla segreteria dell'ATC gli abbattimenti realizzati nel proprio DG-cervidi riferiti ai caprioli M I e M II e daini MI. Entro il 31 marzo 2026 ogni selecciatore ammesso al prelievo di Cervidi deve consegnare all'ATC:

- il blocco dei Tagliandi di Uscita/Rientro;
- Le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti con allegata la relativa documentazione sanitaria così come previsto alla precedente lettera C;
- le fascette inamovibili non utilizzate.

I selecciatori che operano nelle AA.FF.VV. che fanno gestione della specie devono restituire le schede di Uscita/Rientro e di Abbattimento all'Azienda a fine giornata di caccia. L'Azienda tiene un registro sintetico giornaliero delle attività realizzate e, al termine della stagione venatoria, lo consegna alla Regione Marche unitamente alle schede di abbattimento compilate dai selecciatori complete della documentazione AST attestante l'avvenuta sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.

Il selecciatore è tenuto a preparare il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o solo quest'ultima nel caso di femmine. L'ATC può chiedere di verificare i trofei o di utilizzare gli stessi per realizzare apposita mostra entro 90 giorni dal termine della stagione venatoria.

E) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

21) Il mancato rispetto delle norme di cui al presente disciplinare, oltre alle sanzioni ove previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per "giornata" è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento.

22) In ogni caso, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si procede nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta dalla condotta tenuta nella circostanza dagli autori dell'illecito, dal loro ruolo assunto nel contesto venatorio, e valutato il grado di colpevolezza relativo a dolo o colpa dell'azione o dell'omissione. La gravità della violazione è altresì desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione.

Provvedimenti a carico dei selegacciatori di cervidi:

- 23)** a) Per il mancato rispetto dei "tempi di prelievo" previsti dal calendario venatorio regionale per il prelievo in forma selettiva degli ungulati-cervidi 2025/2026: sospensione per un'intera stagione venatoria.
- b) Per il mancato rispetto degli orari previsti dal calendario venatorio regionale per il prelievo in forma selettiva degli ungulati- cervidi 2025/2026: sospensione da 10 a 20 giornate
- c) Per utilizzo dell'arco o delle frecce con caratteristiche diverse da quelle consentite dal comma 6 bis dell'art. 8 del R.R. n. 3/2012, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;

24) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 1, sospensione da 20 a 40 giornate.

25) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 3, sospensione da 20 a 40 giornate.

26) Per il mancato rispetto dei mezzi consentiti per il prelievo, sospensione da 20 a 40 giornate.

27) Per l'incompleta detenzione della documentazione prevista al punto 5, sospensione da 2 a 6 giornate.

28) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 6, sospensione da 8 a 16 giornate.

29) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 7 e 8 sospensione da 10 a 20 giornate.

30) Per il mancato posizionamento della fascetta inamovibile prevista al punto 9, sospensione da 15 a 30 giornate.

31) In caso non venga fotografato l'animale abbattuto previsto al punto 9, sospensione da 5 a 10 giornate.

32) In caso di macellazione dell'animale abbattuto prima delle azioni previste ai punti 10,11,12 sospensione da 10 a 20 giornate.

33) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 13, sospensione da 15 a 30 giornate.

34) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 14, sospensione da 10 a 20 giornate.

35) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 15, sospensione da 5 a 10 giornate.

36) Per mancata osservanza degli obblighi sanitari di cui ai punti 17,18,19 sospensione da 10 a 20 giornate

37) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 20 sospensione per 5 giornate.

38) Per il mancato rispetto di quanto previsto nel paragrafo concernente il recupero Ungulati feriti (RUF) sospensione da 5 a 10 giornate;

39) Lo sparo/tiro deve avvenire da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo/tiro deve avvenire con arma scarica.

Per tutte le infrazioni alle vigenti norme in materia venatoria di cui al presente disciplinare non specificatamente sanzionate si applica una sanzione da una giornata sino a 10 giornate consecutive. È da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.

In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria le sanzioni disciplinari sono applicate in ragione del doppio di quanto previsto dalla disposizione specifica.

Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, sono eseguiti nelle stagioni venatorie successive per diretta traslazione.

Per reati penali in materia venatoria, sospensione della funzionalità del titolo di "Cacciatore di ungulati con metodi selettivi" per una stagione venatoria.

Il provvedimento disciplinare può essere adottato anche qualora per i medesimi fatti sia pendente il provvedimento sanzionatorio amministrativo, ex L. 689/81.

F) RECUPERO UNGULATI FERITI

40) L'attività di recupero non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio per la tutela e la gestione delle popolazioni di ungulati con finalità igienico sanitarie.

41) Per il recupero degli ungulati feriti è consentito l'impiego di un cane da traccia. Lo stesso ausiliare deve essere in possesso di abilitazione conseguita tramite prove di lavoro riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.).

42) Ai soggetti che attuano il recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi forma di attività venatoria durante le operazioni sulla traccia, è invece consentito l'abbattimento del selvatico oggetto del recupero.

43) I tempi di inizio del recupero vengono decisi dal conduttore una volta analizzati i segni di caccia rinvenuti sul punto dello sparo.

44) Il conduttore, laddove non siano state rispettate scrupolosamente le procedure post ferimento, sia da parte del cacciatore che di altre persone eventualmente intervenute, deve comunicarlo all'ATC e alla polizia provinciale.

45) Gli ATC indicano alla Regione i nominativi degli addetti al RUF che vengono dalla stessa autorizzati.

G) PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L.R. 7/95, e possono essere rilevate anche dall'AT.C. e dall' AFV.. In ogni caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire alla Regione Marche per l'eventuale contestazione dell'illecito.

2) Le sanzioni disciplinari da comminare ai selettori sono decise, previo esame delle fattispecie, dalla Commissione Disciplinare istituita presso la Regione Marche presso ciascuna sede territoriale del Settore. Il Presidente della Commissione Disciplinare nomina e convoca i suoi componenti.

3) La Commissione Disciplinare, che si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti, è formata da:

- Il responsabile dell'ufficio territorialmente competente in materia venatoria del Settore;
- un funzionario Settore;
- un appartenente al Servizio di Polizia Provinciale competente per territorio esperto in materia.

Ad ogni seduta viene nominato un segretario verbalizzante.

4) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione disciplinare, ove non ritenga di archivarla, la contesta all'interessato, predeterminando, contestualmente, la misura della sanzione disciplinare da applicare in caso non sia presentata opposizione o richiesta di audizione.

5) L'avvio del procedimento disciplinare ed il relativo addebito è notificato all'interessato dal Presidente della Commissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mani o comunque con qualsiasi modalità idonea a garantire la certezza della ricezione. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento o di consegna, l'interessato può presentare alla Commissione, presso la struttura decentrata regionale competente per territorio, opposizione motivata scritta, corredata eventualmente da documentazione, o chiedere di essere sentito.

6) Decorsi inutilmente i termini del comma 5) o qualora l'opposizione sia tardiva, la Commissione Disciplinare Regionale trasmette al Dirigente del Settore il verbale di contestazione contenente la sanzione predeterminata da applicare.

7) In ogni caso la Regione, con successivo provvedimento, irroga le sanzioni disciplinari secondo quanto verbalizzato dalla Commissione che si esprime con decisione motivata.

8) Il provvedimento disciplinare emesso a carico dell'interessato è notificato dalla Regione Marche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano con firma di ricevuta o comunque con qualsiasi modalità idonea a garantire la certezza della ricezione. La Regione comunica, altresì, l'archiviazione degli atti. Copia del provvedimento è inviato all'ATC. o all'AFV interessate per territorialità.

H) DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DELLE AA.FF.VV.

1) Ai sensi e per gli effetti del comma 7bis dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 3/2012 il presente disciplinare trova piena applicazione all'interno delle AA.FF.VV. .

2) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all'interno delle AA.FF.VV. dal titolare, dall'organo direttivo o dal personale a ciò preposto debbono essere comunicate, entro 5 giorni, alla Regione Marche.

3) L'omissione o il ritardo di cui al precedente punto 2) del presente articolo sono valutate ai fini della sospensione/revoca dell'autorizzazione alla gestione della caccia ai cervidi in selezione all'interno dell'AFV.

I) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque valide le prescrizioni, gli obblighi e divieti che le norme di riferimento dettano al riguardo.

J) PUBBLICAZIONE

Il presente disciplinare è pubblicato, per tutta la stagione venatoria, presso la sede degli AA.TT.CC. e delle AA.FF.VV. e sul sito della Regione Marche.